



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 04/12/2025

Numero Registro Dipartimento 2485

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 18496 DEL 04/12/2025

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN GESTIONE PROVVISORIA DELLE SEDI FARMACEUTICHE RURALI VACANTI NEI COMUNI DELLA REGIONE CALABRIA (D.D.G. N. 13458/2023) – DOTT.SSA ROSANGELA OLIVA – AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALL'ESERCIZIO IN GESTIONE PROVVISORIA SEDE FARMACEUTICA UNICA RURALE COMUNE DI PAPASIDERO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 9 aprile 1990, n. 18 recante “*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie*”;
- il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 “*Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico*”;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i. “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.*”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “*Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.*” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “*Salute e Welfare*”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità*”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025*” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: “*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “*Salute e Welfare*” della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 10410 del 17 luglio 2025, recante “*Commissione Farmaceutica Regionale (L.R. 15 Gennaio 2009, N. 1) – Nomina Componenti*”, con cui si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009;
- il D.D.G. n. 11818 dell'8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l'incarico di dirigente *ad interim* del Settore “*Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all'uso consapevole del farmaco*”;
- la nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO CHE:

- a far data dal 15 luglio 2018 si è resa vacante la sede farmaceutica unica rurale del Comune di Papasidero (CS), a seguito di rinuncia del dott. Sabella Antonino, farmacista già titolare della suddetta sede condotta in forma di impresa individuale giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 10 febbraio 1986, esecutiva al n. 873 del 19 febbraio 1986;

- il Comune di Papasidero, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 3 luglio 2018, in atti al prot. n. 232684 del 4 luglio 2018, ha chiesto alla Regione Calabria, nelle more dell'assegnazione della farmacia a nuovo titolare, l'istituzione di un dispensario farmaceutico sostitutivo della sede farmaceutica resasi vacante, al fine di garantire adeguata assistenza farmaceutica alla popolazione ivi residente;
- con decreto dirigenziale n. 13127 del 14 novembre 2018 si è provveduto - ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 362/1991 nonché dell'art. 2, comma 1, *lett. c*) della L.R. n. 18/1990 e dell'art. 21– bis, comma 1, L.R. n. 7/1996 (introdotto dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 43) - ad istituire un dispensario farmaceutico nel Comune di Papasidero (CS) - nelle more del conferimento definitivo della titolarità, per pubblico concorso, della sede farmaceutica unica rurale prevista dalla pianta organica del suddetto Comune, resasi vacante a seguito di rinuncia del precedente titolare, vincitore di altra sede - affidando la gestione del summenzionato presidio farmaceutico temporaneo alla dott.ssa Valentina Introini, titolare della sede farmaceutica rurale del limitrofo Comune di Santa Domenica di Talao (CS);
- con decreto dirigenziale n. 13458 del 25 settembre 2023, recante *“Avviso Pubblico per l'assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei comuni della Regione Calabria”*, pubblicato sul BURC n. 210 del 26 settembre 2023, si è provveduto ad indire avviso pubblico per soli titoli, per la predisposizione di una graduatoria a valenza biennale o, comunque, valevole fino al conferimento definitivo della titolarità a seguito di concorso pubblico, da utilizzare per la copertura in gestione provvisoria di sedi farmaceutiche attualmente vacanti nei Comuni della Regione Calabria, nelle more dell'assegnazione definitiva delle medesime in titolarità individuale per concorso pubblico regionale ordinario, per titoli ed esame, da indirsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.; con il suddetto decreto è stato altresì approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche rurali vacanti, ubicate nella Regione Calabria, da affidare in gestione provvisoria ai sensi della vigente normativa;
- con decreto dirigenziale n. 16384 del 13 novembre 2023, pubblicato sul BURC n. 246 del 13 novembre 2023, considerato che la sede farmaceutica rurale del Comune di Mongiana (VV) - così descritta: *“Comprende tutto il territorio comunale”* era stata già assegnata in gestione provvisoria con decreto dirigenziale n. 13182 del 17 settembre 2012, si è provveduto ad annullare parzialmente in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il decreto dirigenziale n. 13458 del 25 settembre 2023, nella sola parte in cui ha incluso la sede farmaceutica rurale del Comune di Mongiana nell'elenco delle sedi farmaceutiche rurali vacanti disponibili per l'assegnazione in gestione provvisoria; conseguentemente la suddetta sede farmaceutica è stata esclusa dall'elenco delle sedi farmaceutiche rurali vacanti disponibili per l'assegnazione in gestione provvisoria nell'ambito del procedimento avviato con il richiamato D.D.G. n. 13458/2023;
- con decreto dirigenziale n. 1169 del 31 gennaio 2024, pubblicato sul BURC n. 25 dell'1 febbraio 2024 si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice delle domande di partecipazione all'Avviso Pubblico per l'assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei Comuni della Regione Calabria, indetto con DDG n. 13458/2023;
- con decreto dirigenziale n. 3215 dell'11 marzo 2024, pubblicato sul BURC n. 54 dell'11 marzo 2024, si è provveduto ad approvare l'elenco aggiornato delle n. 21 sedi farmaceutiche rurali vacanti da assegnare in gestione provvisoria all'esito della procedura selettiva indetta con DDG n. 13458/2023;
- il Comune di Careri (RC), con D.G.C. n. 111 del 29 dicembre 2024, ha deliberato la soppressione della sede farmaceutica rurale vacante ubicata nella frazione Natile Vecchio - inserita nell'elenco delle sedi disponibile per l'assegnazione in gestione provvisoria di cui al DDG n. 3215/2024, il cui territorio è stato accorpato a quello della frazione Natile Nuovo; per effetto di tale provvedimento comunale il numero di sedi disponibili per l'assegnazione in gestione provvisoria si è ridotto da 21 (ventuno) a 20 (venti);
- con decreto dirigenziale n. 6365 del 10 maggio 2024, pubblicato sul BURC n. 11 del 28 maggio 2024, si è provveduto all'approvazione degli elenchi dei candidati ammessi a partecipare alla selezione indetta con l'Avviso pubblico di cui al DDG n. 13458/2023, nonché dei candidati esclusi per mancanza dei requisiti di ammissione previsti dal summenzionato Avviso;
- con decreto dirigenziale n. 7438 del 22 maggio 2025, pubblicato sul BURC n. 100 del 22 maggio 2025, è stata approvata la graduatoria dei farmacisti idonei all'affidamento in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti dei Comuni della Regione Calabria, partecipanti all'Avviso pubblico indetto con DGR n. 13458/2023;

- con il DDG n. 8175 del 6 giugno 2025 pubblicato sul BURC n. 111 del 9 giugno 2025, si è provveduto alla parziale rettifica in autotutela della graduatoria approvata con DDG n. 7438/2025;

DATO ATTO CHE relativamente al procedimento di interpello, assegnazione ed autorizzazione all'apertura delle sedi farmaceutiche rurali vacanti il DDG n. 7438 del 22 maggio 2025 ha stabilito che:

- entro **30 (trenta)** giorni dal ricevimento della proposta di assegnazione il farmacista assegnatario deve trasmettere dichiarazione di accettazione al seguente indirizzo PEC: **farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it** - corredata da dichiarazione liberatoria comprovante l'avvenuta corresponsione agli aventi diritto dell'indennità di avviamento prevista dall'articolo 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di accettazione equivale a non accettazione/rinuncia della sede assegnata;
- a seguito dell'accettazione da parte del vincitore della sede proposta la Regione Calabria adotta il provvedimento di assegnazione, che viene notificato all'assegnatario al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), al Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica ed all'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;
- acquisita la documentazione dettagliata in apposita nota regionale, che sarà notificata all'indirizzo PEC degli assegnatari unitamente al provvedimento di assegnazione in gestione provvisoria della farmacia, il competente Settore del Dipartimento "Salute e Welfare" procede all'emanazione del decreto dirigenziale di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della sede farmaceutica assegnata in via provvisoria, previo espletamento dell'ispezione di cui all'art. 111 del R.D. n. 1265/1934 da parte della Commissione Farmaceutica dell'ASP competente per territorio;
- la farmacia deve essere aperta, nell'ambito del perimetro della sede farmaceutica assegnata, entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione, a pena di decadenza dall'assegnazione medesima;
- il termine semestrale è comprensivo anche dei tempi necessari all'ASP territorialmente competente per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, sopralluogo ispettivo preventivo ex art. 111 R.D. n. 1265/1934) prodromiche al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'apertura della sede affidata in gestione provvisoria);
- in caso di mancata apertura della farmacia entro i termini indicati la Regione adotterà il provvedimento di decadenza dall'assegnazione e la sede farmaceutica sarà nuovamente disponibile per l'assegnazione ad altro candidato nell'ambito dello scorrimento della graduatoria;
- le sedi accettate ed assegnate ma non aperte nel termine di 180 giorni, decorrente dalla notifica del provvedimento di assegnazione, rientrano nell'elenco delle sedi disponibili per l'interpello in corso (se ancora valido lo scorrimento della graduatoria) o per il successivo; una sede oggetto dell'interpello può essere assegnata anche più di una volta, nel caso di rinuncia o decadenza dell'assegnatario;
- durante il periodo di validità della graduatoria le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di accettazione di cui all'art. 12 dell'Avviso, quelle assegnate ma non aperte entro il termine di 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione, nonché le ulteriori sedi farmaceutiche rurali resesi vacanti per decadenza o rinuncia alla titolarità saranno assegnate per scorrimento della graduatoria;
- il farmacista assegnatario in via provvisoria di sede farmaceutica rurale dovrà rimuovere le eventuali condizioni di incompatibilità prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia assegnata, ma non prima del provvedimento di assegnazione in gestione provvisoria della sede farmaceutica;

DATO ATTO altresì che:

- il richiamato DDG n. 7438 del 22 maggio 2025, relativamente al procedimento di interpello, assegnazione ed autorizzazione all'apertura delle sedi farmaceutiche rurali vacanti stabilisce: << (...) lo scorrimento della graduatoria si svolge, fino ad esaurimento del numero delle sedi messe a concorso, con le seguenti modalità: ad ogni vincitore è proposta la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti abbinata ad un candidato che lo preceda in graduatoria; la proposta è inoltrata all'indirizzo PEC del candidato interessato; (...) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta di assegnazione il candidato assegnatario deve trasmettere dichiarazione di accettazione al seguente indirizzo PEC: **farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it** - corredata da dichiarazione liberatoria comprovante l'avvenuta corresponsione agli aventi diritto dell'indennità di avviamento prevista dall'articolo 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di accettazione equivale a non accettazione/rinuncia della sede assegnata (...)>>;

- con nota prot. n. 441402 del 17/06/2025 la dott.ssa Rosangela Oliva, utilmente collocata alla posizione n. 15 della graduatoria definitiva approvata con decreto dirigenziale n. 8175/2025, è stata invitata a comunicare nel termine perentorio di cinque (5) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della summenzionata nota, la propria disponibilità alla gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti, indicandole in ordine di preferenza al fine di procedere alla successiva assegnazione; la dott.ssa Oliva, con PEC del 19 giugno 2025 in riscontro alla richiamata nota prot. n. 441402 del 17/06/2025 ha comunicato la propria disponibilità alla gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nella Regione Calabria indicando l'ordine di preferenza delle sedi;
- con nota prot. n. 462426 del 24/06/2025, a seguito dell'interpello dei candidati utilmente collocati nella summenzionata graduatoria e tenuto conto della posizione occupata nella graduatoria approvata con DDG n. 8175 del 6 giugno 2025 e delle preferenze espresse con PEC del 19 giugno 2025, è stata formalizzata alla dott.ssa Oliva la proposta di assegnazione in gestione provvisoria della sede farmaceutica rurale vacante del Comune di Papasidero (CS), attualmente sostituita dal dispensario farmaceutico istituito con DDG n. 13127 del 14/11/2018;
- con PEC del 21 luglio 2025, conservata in atti, la dott.ssa Oliva Rosangela ha comunicato l'accettazione della gestione provvisoria della sede farmaceutica del Comune di Papasidero (CS);

CONSIDERATO CHE:

- i farmacisti assegnatari in gestione provvisoria di sedi farmaceutiche rurali resesi vacanti sono tenuti a corrispondere al precedente titolare della farmacia, ovvero ai suoi eredi, l'indennità di avviamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*) che dispone: << l'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio (...) >>;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (*Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico*), il farmacista assegnatario in gestione provvisoria della farmacia deve dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui agli articoli 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento; in caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto, la Regione, su richiesta del gestore provvisorio, può autorizzare ai sensi del R.D. 30 settembre 1938 n. 1706, art. 11, comma 2, il deposito della somma dovuta a titolo di indennità di avviamento presso la Cassa Depositi e Prestiti; il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinuncia alla assegnazione della sede farmaceutica in gestione provvisoria;
- l'art. 13 della L.R. n. 18/1990 dispone: << 1. È affidato alla Commissione provinciale di cui al II comma dell'art. 2 della presente legge il compito di accettare l'ammontare dell'indennità di avviamento e determinare il valore degli arredi, delle provviste e delle dotazioni connessi al trasferimento di titolarità delle farmacie. 2. L'accertamento dell'indennità di avviamento avviene con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 110 del T.U.L.L. SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (...) >>; ai sensi della richiamata normativa la competenza in materia di determinazione dell'indennità di avviamento spetta alla Commissione Farmaceutica Regionale, istituita con DGR n. 266 del 28 maggio 2009, che ha sostituito le Commissioni provinciali previste dall'art. 13 della L.R. n. 18/1990;
- in caso di mancato accordo tra il gestore provvisorio della farmacia ed il precedente titolare individuale in merito alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di indennità di avviamento le parti possono formulare richiesta di parere alla Commissione Farmaceutica Regionale per la determinazione dell'indennità, ai sensi del richiamato art. 13 L.R. n. 18/1990;

ACQUISITA agli atti la dichiarazione liberatoria sottoscritta dal dott. Sabella Antonino, già titolare della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Papasidero, e dalla dott.ssa Oliva Rosangela, individuata quale gestore provvisorio della farmacia, che hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, che prevede la rinuncia all'indennità di avviamento da parte del precedente titolare della farmacia;

DATO ATTO CHE:

- con decreto dirigenziale n. 11708 del 7 agosto 2025, pubblicato sul BURC n. 156 del 08/08/2025, si è provveduto ad assegnare in gestione provvisoria la sede farmaceutica unica rurale del Comune di Papasidero (CS) - così descritta *“Comprende tutto il territorio comunale”* - alla dott.ssa Rosangela Oliva, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;
- con nota prot. n. 598748 del 7 agosto 2025, trasmessa a mezzo PEC di pari data, è stato reso noto l'elenco della documentazione da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della sede farmaceutica assegnata;
- con istanza trasmessa a mezzo PEC del 7 ottobre 2025, acquisita agli atti con prot. n. 762564 del 14 ottobre 2025, la dott.ssa Oliva Rosangela, in qualità di assegnataria in gestione provvisoria della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Papasidero (CS), ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della connessa azienda commerciale, nei locali siti nel medesimo Comune, in Largo Oliva n. 6;
- è stata acquisita agli atti del competente Settore n. 3 *“Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco”* del Dipartimento *“Salute e Welfare”* la documentazione completa, dettagliata nella nota prot. n. 598748 del 7 agosto 2025, trasmessa a mezzo PEC del 7 ottobre 2025 dalla farmacista assegnataria a corredo dell'istanza di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della farmacia;
- la suddetta farmacia sarà gestita in forma di impresa individuale (P. IVA 03978340788) nei locali commerciali ubicati in Papasidero (CS), Largo A. G. Oliva n. 6, sotto la denominazione *“Farmacia Oliva Rosangela”*;

PRESO ATTO CHE:

- come evince dall'attestazione rilasciata con propria nota prot. n. 3505 del 3 ottobre 2025 dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Papasidero (CS), conservata in atti, a seguito delle verifiche effettuate in merito alla distribuzione territoriale delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale la farmacia in fase di apertura, che sarà ubicata nel suddetto Comune, in Largo Giovanni Alessandro Oliva n. 6, nell'immobile commerciale censito al N.C.E.U. del Comune di Papasidero al foglio di mappa 22 - particella 274 - subalterno 12 – categoria C/1 - piano T, risulta essere sede farmaceutica unica;
- il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Distretto Tirreno Area Nord - Ufficio Igiene Pubblica di Scalea, a seguito di sopralluogo di verifica eseguito in data 31 ottobre 2025, con nota prot. n. 833 del 3 novembre 2025, conservata in atti, ha attestato la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari per adibire il suddetto immobile commerciale all'esercizio dell'attività di farmacia;
- la Commissione Farmaceutica aziendale dell'ASP di Cosenza, all'esito del sopralluogo preventivo eseguito in data 31 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 111 e 127 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.L.L.S.S.) ha espresso parere favorevole all'apertura della nuova farmacia presso i locali commerciali siti nel Comune di Papasidero (CS), Largo Oliva n. 6, come evince dal verbale trasmesso con nota prot. n. 157031 del 4 novembre 2025, conservato in atti;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 13 novembre 2025 si è provveduto alla convocazione della Commissione Farmaceutica Regionale, riunitasi in data 24 novembre 2025 al fine di rendere il parere obbligatorio previsto dall'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 18/1990, nelle materie di cui al l'art. 2, comma 1, della L.R. 9 aprile 1990, n. 18;

PRESO ATTO del parere favorevole reso all'unanimità dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta del 24 novembre 2025, come risulta dal relativo verbale n. 6 del 24/11/2025, conservato in atti;

DATO ATTO altresì che:

- l'avvio dell'attività di farmacia è subordinato all'esito dell'ispezione ordinaria che sarà effettuata, a seguito del sopralluogo ispettivo preventivo, dalla Commissione Farmaceutica dell'ASP competente per territorio, ai sensi degli artt. 111 e 127 R.D. n. 1265/1934 e dell'art. 14, comma 4, L.R. 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;
- nei casi di affidamento in gestione provvisoria di sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa di cui al D.Lgs. n. 230/1991, non è dovuta la tassa di concessione regionale per l'apertura e l'esercizio di farmacie, trattandosi di concessioni provvisorie emesse ai sensi dell'art. 129 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la titolarità individuale della sede farmaceutica del Comune di Papasidero (CS) sarà assegnata in via definitiva per il tramite del concorso pubblico regionale ordinario per titoli ed esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei avente validità quadriennale, di prossima indizione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii e dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del sub-procedimento di autorizzazione all'apertura della sede assegnata, trasmessa alla farmacista assegnataria a mezzo PEC del 14 ottobre 2025, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla dott.ssa Oliva Rosangela ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, conservata in atti, attestante il possesso della laurea in farmacia, dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, nonché l'iscrizione all'Ordine Provinciale dei Farmacisti ed il possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12, della legge 2 aprile 1968, n. 475;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla dott.ssa Oliva Rosangela ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza di cause ostative alla gestione provvisoria della farmacia e di situazioni di incompatibilità con la condizione di gestore provvisorio di farmacia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 362/1991 e dell'art. 13 della legge 475/1968 e ss. mm. ii.;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla dott.ssa Oliva Rosangela ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza di procedimenti e/o condanne penali e/o di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia resa dalla dott.ssa Oliva Rosangela ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0142952_20251103 del 03/11/2025, relativa alla dott.ssa Oliva Rosangela, effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario:

- autorizzare la dott.ssa Oliva Rosangela, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza all'apertura ed all'esercizio in gestione provvisoria della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Papasidero (CS) - così descritta *"Comprende tutto il territorio comunale"*, che sarà gestita in forma di impresa individuale sotto la denominazione *"Farmacia Oliva Rosangela"* nei locali commerciali ubicati in Papasidero (CS), Largo Oliva n. 6;
- revocare, per l'effetto, il decreto dirigenziale n. 13127 del 14 novembre 2018 recante l'istituzione e l'autorizzazione alla gestione del dispensario farmaceutico sostitutivo della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Papasidero, e conseguentemente procedere alla chiusura dello stesso, a fa data dall'effettiva riapertura della sede farmaceutica prevista nella pianta organica del suddetto Comune, essendo venute meno le condizioni che avevano motivato l'istituzione del presidio farmaceutico temporaneo;

- demandare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - Dipartimento Farmaceutica, la verifica dell'effettiva chiusura del dispensario farmaceutico, in ottemperanza a quanto stabilito con il presente atto, dandone comunicazione al Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco" del Dipartimento "Salute e Welfare" della Regione Calabria;

PRECISATO altresì che relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

1. AUTORIZZARE la dott.ssa Oliva Rosangela, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza all'apertura ed all'esercizio in gestione provvisoria della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Papasidero (CS) - così descritta "Comprende tutto il territorio comunale", che sarà gestita in forma di impresa individuale sotto la denominazione "Farmacia Oliva Rosangela" nei locali commerciali ubicati in Papasidero (CS), Largo Oliva n. 6,

2. REVOCARE, per l'effetto, il decreto dirigenziale n. 13127 del 14 novembre 2018 recante l'istituzione e l'autorizzazione alla gestione del dispensario farmaceutico sostitutivo della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Papasidero, e conseguentemente procedere alla chiusura dello stesso, a fa data dall'effettiva riapertura della sede farmaceutica prevista nella pianta organica del suddetto Comune, essendo venute meno le condizioni che avevano motivato l'istituzione del presidio farmaceutico temporaneo;

3. DEMANDARE all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - Dipartimento Farmaceutica, la verifica dell'effettiva chiusura del dispensario farmaceutico, in ottemperanza a quanto stabilito con il presente atto, dandone comunicazione al Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco" del Dipartimento "Salute e Welfare" della Regione Calabria;

4. DARE ATTO CHE:

- è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0142952_20251103 del 03/11/2025, relativa alla dott.ssa Oliva Rosangela, effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- l'avvio dell'attività di farmacia è subordinato all'esito dell'ispezione ordinaria che sarà effettuata, a seguito del sopralluogo ispettivo preventivo, dalla Commissione Farmaceutica dell'ASP competente per territorio, ai sensi degli artt. 111 e 127 R.D. n. 1265/1934 e dell'art. 14, comma 4, L.R. 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;
- nei casi di affidamento in gestione provvisoria di sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa di cui al D.Lgs. n. 230/1991, non è dovuta la tassa di concessione regionale per l'apertura e l'esercizio di farmacie, trattandosi di concessioni provvisorie emesse ai sensi dell'art. 129 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la titolarità individuale della sede farmaceutica del Comune di Papasidero (CS) sarà assegnata in via definitiva per il tramite del concorso pubblico regionale ordinario per titoli ed esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei avente validità quadriennale, di prossima indizione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii e dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.;

5. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla dott.ssa Oliva Rosangela;

6. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Papasidero (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

7. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AMBROSIO OTELLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)